



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Cimiteri Cittadini

PG/2016 104954 del 05/02/2016

webmaster@comune.napoli.it

p.c. Servizio Autonomo CUAG
Gare Forniture e Servizi
SEDE

Oggetto: *Project Financing, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010, per l'affidamento della concessione del servizio di illuminazione ambientale e votiva e servizi connessi nei cimiteri comunali. CIG 6534762033.*

Publicazione sul sito istituzionale:

<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28879>

Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito internet del Comune in data 30/12/2015, si trasmettono i quesiti ricevuti corredati dai relativi riscontri e chiarimenti forniti dallo scrivente Servizio, con invito a pubblicarli sul sito istituzionale.

Risposte quesiti

1^A DOMANDA

"Il paragrafo 1 del Disciplinare di gara (relativo alla procedura di cui in oggetto) indica come "totale complessivo dell'intervento" il valore pari a € 18.613.760 oltre IVA (Euro diciottomilioniseicento tredicimilasettecentosessanta). La disposizione relativa ai requisiti economico-finanziari, di cui al successivo paragrafo 8.2 "Requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 del Codice", lettere b), c), d) ed e), fa espresso riferimento al valore "dell'investimento previsto per l'intervento", richiamando – come evidente – il termine "intervento" indicato nel paragrafo 1 del Disciplinare, fissato ad un valore di € 18.613.760. Si chiede gentilmente di confermare che sia tale importo (€ 18.613.760) a costituire il valore da utilizzare come base di calcolo per i requisiti di cui al successivo paragrafo 8.2 "Requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 del Codice" del Disciplinare."

"In merito ai requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria di cui all'art.8.2 del disciplinare si chiede di confermare che i requisiti previsti alle lettere da b) a e) con la locuzione "investimento previsto per l'intervento" siano da intendersi come il costo complessivo dell'intervento pari a € 18.613.760 oltre IVA (come definito all'art. 1 del disciplinare)."

RISPOSTA

La Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al punto 6.4 riferisce circa i requisiti di partecipazione, richiamando espressamente i contenuti dell'art. 95 del Regolamento (DPR n. 207/2010), che sono stati fedelmente riportati al paragrafo 8.2 lettere b), c), d) ed e) del Disciplinare. Il richiamato art. 95 del Regolamento attiene alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici. Si può pertanto confermare che il valore da utilizzare come base di calcolo per i requisiti di cui al paragrafo 8.2 "Requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 del Codice" del Disciplinare è pari a € 18.613.760 oltre IVA, che rappresenta proprio l'importo dei lavori, comprensivo di spese tecniche ed indennizzi, da eseguire nell'ambito della concessione.

2^A DOMANDA

"Con la Deliberazione AVCP (ora ANAC) 17 dicembre 2013, n. 37/2013, l'Autorità ha precisato che "Quanto al divieto di "... subappaltare tutta o parte della gestione dei servizi in concessione" (art. 24 - "Subappalto", Capitolato Speciale di Concessione), si ritiene che, dal combinato disposto dell'art. 30 co.

1 - "salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni di servizi", tra le quali non figura detto divieto - e dell'art. 27, co. 3 - relativo ai vari contratti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice dove è espressamente previsto che "le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto" - non possa discendere la preclusione alle stazioni appaltanti di vietare il subappalto (rectius: subcontratto). Sotto il profilo in esame appare dunque ragionevole e sostenibile sul piano sistematico non introdurre una diversa disciplina tra gli appalti in tutto o in parte sottratti all'applicazione del Codice (cfr. art. 27, co. 3, cit.) e le concessioni di servizi. Inoltre, sul piano strettamente terminologico, non si tratterebbe di subappalto ma di subcontratto, - infatti, il subappalto costituisce una species del più ampio genus del subcontratto o contratto derivato". Coerentemente con tale interpretazione dell'AVCP, la lex specialis, richiamando le disposizioni del Protocollo di legalità, sembra ammettere la possibilità di ricorrere al subappalto, sebbene implicitamente. La lex specialis, infatti, precisa - tra le altre cose - che "le clausole di cui all'art. 8, (del Protocollo di Legalità) rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario". In virtù di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP (ora ANAC) 17 dicembre 2013, n. 37/2013 - riguardante la procedura aperta per affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e relativa gestione dell'impianto di illuminazione votiva di un cimitero comunale - si chiede di confermare che per tutte le attività della concessione (lavori e servizi) è ammesso il subappalto, o, nello specifico, il subcontratto, per quanto riguarda i servizi di illuminazione votiva."

RISPOSTA

La richiamata Deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) 17 dicembre 2013 n. 37, ribadisce il principio sulla discrezionalità della Stazioni appaltanti di vietare o meno il subcontratto nell'affidamento di concessioni di servizi, ritenendo ragionevole e sostenibile non introdurre una diversa disciplina tra le concessioni di servizi e gli appalti in tutto o in parte sottratti dall'applicazione del Codice (art. 27 co. 3 "le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto").

Pertanto, per quanto riguarda le attività della concessione, si precisa quanto segue:

- a. per i lavori da realizzare, di adeguamento ed ammodernamento sugli impianti elettrici esistenti, nonché di efficientamento energetico previsti nello studio di fattibilità, stimati in € 13.161.760 oltre IVA, il concessionario, ai sensi del paragrafo 9 del Disciplinare, può affidare i lavori a terzi nel rispetto del Codice, osservando le disposizioni del capo II, sezione IV del D.Lgs. 163/2006. In questa ipotesi il concessionario, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, pubblica il bando di gara con le modalità previste dal Codice, contenente gli elementi e le informazioni ivi indicate, anche in relazione al subappalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 118. Qualora il concessionario intenda eseguire i lavori oggetto di concessione con la propria organizzazione di impresa (avendone i requisiti), può comunque ricorrere al subappalto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- b. per i servizi da gestire questa amministrazione ha stabilito che non è ammesso il subcontratto, ritenendo di dover interloquire con un unico soggetto, sotto forma di Società di progetto, ai sensi del paragrafo 19.2 del Disciplinare. Non a caso al successivo paragrafo 20 si prevede, anche per gli ampliamenti cimiteriali in corso e programmati, l'affidamento del servizio all'aggiudicatario. Né la dicitura "subcontratto" contenuta nel Protocollo di Legalità (documento tipo di ampia portata, sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007) ne può comportare l'automatica ammissione, quando riferisce che "le clausole ... verranno inserite nel contratto o subcontratto", laddove la congiunzione disgiuntiva "o" introduce un'alternativa tra le due parole, potendone anche escluderne una. Si tiene a precisare inoltre che, nel caso di ammissione del subcontratto, vi sarebbe la possibilità per i concorrenti non aggiudicatari di poter rientrare nell'affidamento, e tale circostanza potrebbe delineare una eventuale violazione del principio della libertà di organizzazione di impresa e del libero e concorrenziale mercato.

3ª DOMANDA

"In virtù della ratio dell'articolo 2, comma 1-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, laddove si afferma che "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese", si chiede di confermare la possibilità di ricorrere alla cooptazione anche per la parte dell'affidamento relativa ai servizi. Se la ratio deve essere quella di non escludere a priori le piccole e medie imprese dalla partecipazione ad una gara, di fronte alla rigidità dei requisiti imposti dalla lex

specialis, appare ragionevole ritenere estendibile anche alla parte relativa ai servizi la possibilità di ricorrere alla cooptazione (ex articolo 92, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Da un lato, infatti, la *lex specialis* impone ai partecipanti ad una gara per l'affidamento di una concessione mista (ma prevalentemente di servizi) il rispetto di requisiti particolarmente stringenti e imposti *ex lege* per l'affidamento di lavori; dall'altro riconosce per la sola parte relativa ai lavori la possibilità di ricorrere alla cooptazione. Invero, l'applicazione dell'istituto della cooptazione nell'ambito della citata concessione mista, consentirebbe la realizzazione della *ratio* di cui si è detto, evitando di escludere *a priori* e in maniera discriminatoria le piccole e medie imprese.”

RISPOSTA

Si conferma la possibilità di ricorrere alla cooptazione anche per la parte dell'affidamento relativa ai servizi, in conformità all'art. 92, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4^ DOMANDA

“Relativamente alla dichiarazione di un istituto bancario o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 di cui alla lettera f) dell'art 8.2 del disciplinare, la stessa prevede che “una linea di credito dedicato allo specifico appalto per un importo pari o superiore ai 13.500.000,00 di Euro (euro tredicimilionicinquecentomila) per i primi tre anni dell'appalto” si chiede di confermare che la stessa dichiarazione possa essere considerata valida anche laddove la stessa faccia riferimento:

- a. Alla concessione, tenuto conto che l'oggetto dell'affidamento non è un appalto;
- b. Alla circostanza che l'importo di almeno 13,5 milioni debba essere relativo all'importo iniziale e non a quello del 3° anno, tenuto conto che al termine del terzo anno potrebbe essere iniziata la fase di ammortamento della linea e, quindi, il debito residuo potrebbe essere inferiore alla quota capitale inizialmente deliberata;
- c. Ad una durata del finanziamento superiore a 3 anni, tenuto conto che, anche coerentemente al PEF allegato, la durata dell'operazione finanziaria sarà presumibilmente superiore.”

RISPOSTA

Si conferma che la dichiarazione è considerata valida anche laddove faccia riferimento:

- a. Alla concessione, tenuto conto che l'oggetto dell'affidamento non è un appalto;
- b. Alla circostanza che l'importo di almeno 13,5 milioni debba essere relativo all'importo iniziale e non a quello del 3° anno;
- c. Ad una durata del finanziamento superiore a 3 anni.

Si deve inoltre precisare, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, che:

- Art. 143. (Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici)
7. ... Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto.
- Art. 144. (Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici)
3-ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione.
3-quater. ... Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente.
- Art. 153. (Finanza di progetto)
9. Le offerte devono ... dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto.

Pertanto la dichiarazione richiesta al paragrafo 8.2 lettera f) del Disciplinare deve intendersi, ai sensi della sopracitata normativa, quale manifestazione di interesse, da parte di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, a valutare la possibilità di finanziare l'operazione.

5^ DOMANDA

“Per quanto attiene all'obbligo di sopralluogo previsto a pena di esclusione dall'art 3 del disciplinare si chiede:

- a. di chiarire se, in caso di raggruppamento temporaneo, anche non costituito, è sufficiente che il

- sopralluogo venga effettuato solo da uno dei partecipanti (ad esempio dal capofila/mandataria) oppure se lo stesso debba essere effettuato da tutti i partecipanti al raggruppamento di imprese proponenti;
- b. quali sono le modalità con cui verrà dimostrato e certificato che il sopralluogo è stato effettuato;
 - c. di indicare, come da prassi, dei giorni in cui è possibile effettuare il sopralluogo ed un termine massimo entro il quale è necessario effettuare lo stesso.

RISPOSTA

- a. In caso di raggruppamento temporaneo, anche non costituito, è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato solo da uno dei partecipanti (ad esempio dal capofila e/o mandataria).
- b. L'effettuazione del sopralluogo verrà dimostrato mediante autocertificazione del concorrente resa ai sensi del DPR 445/2000.
- c. È possibile effettuare il sopralluogo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 fino al giorno 19/02/2016.

6^ DOMANDA

"In merito alla griglia dei punteggi di cui all'art. 17.1 Valutazione dell'offerta tecnica ed economica si chiede di chiarire, per i criteri a1 e a2 se il completamento debba riferirsi ad una banca dati che, per ogni cespite (loculo o cappella), contenga alternativamente gli utenti, i concessionari e gli utenti, come sembra più plausibile vista la distruzione degli archivi comunali, ovvero che la stessa banca dati si possa considerare completata solo laddove siano presenti le informazioni relative a tutte e tre le categorie (utenti, concessionari, utenti)."

RISPOSTA

Per i criteri a1 e a2 contenuti nella griglia dei punteggi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 17.1 del Disciplinare, il completamento deve riferirsi ad una banca dati che, per ogni cespite (loculo o cappella), contenga alternativamente gli utenti, i concessionari e gli utenti.

7^ DOMANDA

"L'articolo 1 del disciplinare dispone, tra le altre cose, "Durata della concessione non superiore a 20 anni, di cui un tempo di realizzazione dei Lavori stimato non superiore a 3 anni". In tal senso, mentre il tempo di durata della concessione è oggetto di specifica valutazione per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il tempo di realizzazione dei lavori, peraltro stimato, non è oggetto di valutazione. In tal senso, si richiede di conoscere se il tempo di realizzazione dei lavori, che influendo sugli esborsi iniziali determina per l'offerente, a fronte del suo eventuale allungamento, la possibilità di contrarre il tempo di durata della concessione, debba intendersi comunque non superiore a 3 anni o meno."

RISPOSTA

Nella griglia dei punteggi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 17.1 del Disciplinare, nella sezione dedicata all'Offerta Tecnica, vi è il sub criterio a4 che attiene, e valuta, i tempi di realizzazione e le modalità di cantierizzazione dell'opera finalizzati alla riduzione del disagio per l'utenza. Pertanto il tempo di realizzazione dei lavori, peraltro stimato (in quanto la progettazione predisposta è a livello preliminare), è comunque oggetto di valutazione. Si precisa inoltre che la convenzione disciplinerà, tra l'altro, le fasi connesse ai processi produttivi, prevedendo la redazione di appositi cronoprogrammi per le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione lavori, collaudo tecnico-amministrativo, che decorreranno dalla data di avvio delle procedure stesse.

In ogni caso, al fine di garantire una omogeneità nella formulazione delle offerte tra i concorrenti, si conferma che il tempo di realizzazione dei lavori deve intendersi non superiore a 3 anni.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Maria Illiano



Il Dirigente

Dott. Andrea de Giacomo

